



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 8° - SERVIZI CULTURA - TURISMO Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali

COPIA

DETERMINAZIONE N. 332 DEL 23/02/2018

OGGETTO:	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL BENE MONUMENTALE 'ROCCA MALATESTIANA' DA DESTINARE AD ATTIVITA' CULTURALI, DI SPETTACOLO E RICREATIVE, AL FINE DELLA SUA VALORIZZAZIONE. CIG n. 7395151FA5 - Gara n. 7001191.
-----------------	---

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

LA DIRIGENTE

Richiamate

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21.02.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 ed il Bilancio Pluriennale 2018-2019-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 22.01.2018 ad oggetto "Approvazione aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2019/2020..." che nell'Asse Strategico 'Qualità della Cultura e del Turismo' prevede che 'Per quanto attiene la struttura monumentale della Rocca Malatestiana, terminati gli importanti interventi di ristrutturazione, si procederà all'affidamento in concessione con conseguente monitoraggio della gestione';

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 01.02.2018 con la quale:

- è stato formulato apposito atto di indirizzo per l'adozione di un bando per l'affidamento della gestione in concessione del bene monumentale "Rocca Malatestiana", da destinare principalmente ad attività culturali, di spettacolo e ricreative, al fine della sua valorizzazione, nel rispetto dei seguenti principi:
- durata: anni 5 (cinque) riservando al Comune di Fano sia la facoltà di proroga fino ad un massimo di anni 3 (tre) sia il diritto di recesso entro il primo anno;
- impegno del concessionario all'allestimento nel cortile interno di un'arena da destinare allo spettacolo dal vivo, all'ottenimento di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, senza preparazione, nel locale al piano terra allo scopo destinato;
- sostegno da parte del Comune di Fano alla programmazione culturale che sarà predisposta dal concessionario con un contributo finalizzato all'organizzazione e alla realizzazione della stessa dell'importo massimo di € 40.000,00 per anno da erogarsi nel rispetto del vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 176 del 18.11.2014 nel rispetto dell'art. 12 della Legge 241/1990;
- stima del valore della concessione (costi e ricavi) adeguato a garantire la sostenibilità economico-finanziaria per il soggetto affidatario;
- partecipazione consentita ai soggetti economici così come definiti dal D. Lgs. 50/2016 richiedendo



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 8° - SERVIZI CULTURA - TURISMO Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali

inoltre ai concorrenti comprovate competenze nella programmazione e gestione di iniziative culturali e di un fatturato d'impresa adeguato al valore della concessione;

- utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del solo elemento qualitativo;

- si è demandato alla scrivente la definizione degli aspetti tecnici e amministrativi per procedere all'affidamento in concessione della gestione della Rocca Malatestiana;

Visto l'art. 37 del D.lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 38 del richiamato decreto;

Visto il disposto dell'art. 216 comma 10, che prevede che *“Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art.38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”*;

Considerato che in attuazione dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, ora art. 37 comma 4 del D.lgs. 50/2016 è stata istituita la Centrale Unica di Committenza, tra il Comune di Fano (Ente capofila) e i Comuni di Colli al Metauro, Cartoceto, Fossombrone e Pergola;

- si è proceduto alla sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata pertanto la necessità di predisporre le procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente al fine di affidare in concessione la gestione della Rocca Malatestiana mediante procedura aperta per attività culturali, di spettacolo e ricreative, finalizzate alla sua valorizzazione, sulla base delle procedure codificate nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Verificato che Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 ai sensi dei quali la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto pertanto, di attivare idonea procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del solo criterio di selezione qualitativo, come previsto dall'art. 95 comma 2 dello stesso D. Lgs. 50/2016 e secondo i criteri specificati nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 8° - SERVIZI CULTURA - TURISMO Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali

Dato atto che:

- oggetto principale della concessione è la gestione dell'immobile "Rocca Malatestiana", da destinare ad attività culturali, di spettacolo e ricreative, al fine della sua valorizzazione, e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza preparazione, che dovrà essere svolta dal concessionario nel locale appositamente individuato;
- le clausole essenziali della concessione, i criteri specifici per la valutazione delle offerte e le loro modalità di valutazione sono precisati nel bando di gara, nel capitolato speciale di appalto e nei documenti correlati;
- che il valore presunto della concessione di servizio è pari a € 1.355.000 (250.000 euro l'anno per 5 anni + 105.000 per 5 mesi) oltre € 750.000 (250.000 euro l'anno per 3 anni) per eventuale esercizio della facoltà di ripetizione, corrispondente ad un importo complessivo di € 2.105.000,00;
- la durata della concessione è di anni 5 (cinque) e mesi 5 (cinque), con possibilità di ripetizione per ulteriori tre anni, a partire presumibilmente dal 1 maggio 2018 e con termine il 30 settembre 2023;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc. a carico dell'aggiudicatario;
- che alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte si procederà ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di dover aumentare la durata della concessione di mesi 5 rispetto al periodo individuato dalla Giunta Comunale al fine di consentire la piena funzionalità della struttura e la continuità della gestione con lo stesso concessionario nei mesi di massima fruizione pubblica e quindi per l'intero periodo estivo 2023 (fino al 30 settembre 2023);

Dato atto inoltre che il contributo finalizzato al sostegno all'organizzazione e alla realizzazione dell'attività culturale, dell'importo massimo di € 40.000,00 per anno da erogarsi nel rispetto del vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 176 del 18.11.2014 nel rispetto dell'art. 12 della Legge 241/1990, troverà copertura finanziaria nelle varie annualità di bilancio del Comune di Fano al capitolo di spesa 0502.14.585 che ne consente la capienza dando atto che non è possibile procedere anticipatamente all'impegno di spesa derivando lo stesso dalla domanda e rendicontazione che il concessionario sarà in grado di presentare;

Dato atto che:

- il RUP ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è la dr.ssa Grazia Mosciatti, Dirigente del Settore Cultura e Turismo;
- il CIG acquisito per la procedura di gara in oggetto è il seguente: 7395151FA5;
- non è necessario acquisire il CUP ;
- la procedura in discorso è soggetta al pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) posta a carico della stazione appaltante secondo quanto definito dalla deliberazione ANAC n. 1377 del 21/12/2016;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. del 2 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. n.20 del 25/01/2017 stabilisce che le spese di pubblicità legale del bando di gara e dell'esito sono a carico dell'aggiudicatario e che dovranno essere rimborsate dallo stesso alla



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 8° - SERVIZI CULTURA - TURISMO Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali

stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione;

Ritenuto di procedere all'approvazione degli atti di gara e precisamente del Bando di gara (allegato A) per l'affidamento in concessione della gestione del bene monumentale "Rocca Malatestiana" nonché del capitolato speciale di appalto (allegato B) e delle planimetrie dell'immobile (plan. 1 e plan. 2), esplicativi della procedura di gara, dei criteri di aggiudicazione e delle clausole negoziali essenziali, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;

Ritenuto altresì non opportuno procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti del comma 1° art. 51 del D.Lgs.50/2016, in quanto non funzionale né conveniente, considerata la natura dei servizi;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice degli Appalti", così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 in particolare:

- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" per la parte ancora in vigore;

Visto l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

Attestato:

il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente;

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 33 in data 29.09.2017 di proroga dell'incarico della sottoscritta quale Dirigente del Settore Cultura e Turismo;

Stante la propria competenza;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 8° - SERVIZI CULTURA - TURISMO Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali

DETERMINA

- 1) **di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di dare atto** che il presente provvedimento ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- 3) **di approvare** il Bando di gara e relativi allegati (allegato A), il capitolato speciale di appalto (allegato B) e relative planimetrie (plan. 1 e plan. 2) per l'affidamento in concessione della gestione della Rocca Malatestiana da destinare ad attività culturali, di spettacolo e ricreative, ai fini della sua valorizzazione, e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza preparazione, esplicitivi della procedura di gara, dei criteri di aggiudicazione e delle clausole negoziali essenziali, allegati alla presente determina quali parti integranti e sostanziali;
- 4) **di stabilire** ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:
 - di indire apposita gara per l'affidamento in concessione della gestione della Rocca Malatestiana, da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e art. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del solo criterio di selezione qualitativo, come previsto dall'art. 95 comma 2 dello stesso D. Lgs. 50/2016 e secondo i criteri e i sub-criteri specificati nel capitolato speciale di appalto e nel bando di gara e in conformità a tutte le disposizioni contenute negli atti di gara, per il periodo di cinque anni e cinque mesi, decorrenti presumibilmente dal 1 maggio 2018 e termine il 30 settembre 2023;
 - che, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso alla presente concessione e qualora il servizio si sia svolto in maniera soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovamento del rapporto, al soggetto concessionario potrà essere rinnovato il contratto per ulteriori 3 anni;
 - ai fini dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'assolvimento dell'obbligo di contribuzione Anac, il valore della concessione è stimato ai sensi dell'art. 167 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo pari a € 1.355.000 (250.000 euro l'anno per 5 anni + 105.000 per 5 mesi) oltre € 750.000 (250.000 euro l'anno per 3 anni) per eventuale esercizio della facoltà di ripetizione, corrispondente ad un importo complessivo di € 2.105.000,00;
- 5) **di dare atto** che il contributo finalizzato al sostegno all'organizzazione e alla realizzazione dell'attività culturale, dell'importo massimo di € 40.000,00 per anno da erogarsi nel rispetto del vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 176 del 18.11.2014 nel rispetto dell'art. 12 della Legge 241/1990, troverà copertura finanziaria nelle varie annualità di bilancio del Comune di Fano al capitolo di spesa 0502.14.585 che ne consente la capienza dando atto che non è possibile procedere anticipatamente all'impegno di spesa derivando lo stesso dalla domanda e rendicontazione che il concessionario sarà in grado di presentare;
- 6) **di stabilire** inoltre che:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;
 - l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel bando di gara e nel



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 8° - SERVIZI CULTURA - TURISMO Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali

capitolato speciale d'appalto;

- il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 32 comma 14 d. lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc. a carico dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;

- che nelle more della stipula del contratto, e qualora se ne ravvisino particolari ragioni di urgenza, di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

- di aggiudicare l'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente ed abbia raggiunto un punteggio minimo pari a 70;

- il concessionario dovrà avere la disponibilità di un direttore artistico o consulente artistico che abbia maturato esperienza in qualità di direttore artistico di un festival culturale (musica, cinema, teatro, letteratura) di rilievo regionale da attestare mediante curriculum;

- di sottoporre la concessione-contratto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;

7) di attestare ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

8) di rendere noto che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Grazia Mosciatti;

9) di dare mandato all'Ufficio Appalti a procedere alla pubblicazione del bando di gara per la presente concessione;

10) di dare atto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it".

La presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

**LA DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA E TURISMO
(dott. ssa Grazia Mosciatti)**

(Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art.20 e seguenti del decreto legislativo n.82/2005)

DETERMINAZIONE N. 332 DEL 23/02/2018

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

Riferimenti contabili:

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

Fano, li 23-02-2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

Mantoni Daniela

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

